SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

104° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

Presidenza del Vice Presidente BRINA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Regolamentazione dell'imposizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco» **(1277-B)**, di iniziativa dei senatori Ricevuto e De Cinque, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, con unificazione con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Borgoglio e La Ganga

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 4
CAPPELLI *(DC)* 4
FAVILLA *(DC), relatore alla Commissione* ... 2, 3
GAROFALO *(PCI)* 3
SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 4

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 18,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Regolamentazione dell'imposizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco» (1277-B), di iniziativa dei senatori Ricevuto e De Cinque, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, con unificazione con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Borgoglio e La Ganga

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Regolamentazione dell'imposizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco», d'iniziativa dei senatori Ricevuto e De Cinque, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, con unificazione con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Borgoglio e La Ganga.

Prego il relatore Favilla di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. Con il provvedimento in esame, già a suo tempo approvato da questa Commissione, si sottopongono a regolamentazione ben certa e definita le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (*croupiers*). Bisogna considerare che le mance, per il loro carattere di volontarietà e aleatorietà, non vengono considerate nel nostro sistema fiscale proventi che diano luogo a reddito tassabile. Tanto è vero che tutti coloro che percepiscono le mance (camerieri, commessi e via discorrendo) trattengono queste ultime come delle regalie e non le aggiungono al reddito da dichiarare.

Nel caso in esame, invece, ci troviamo in presenza delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco di importo assai rilevante, che costituiscono addirittura dei multipli della retribuzione base da essi percepita. Si tratta di somme sottoposte a controllo, quindi determinabili in misura certa.

Da diversi anni si è aperto un contenzioso fra i percettori di queste mance e l'Amministrazione finanziaria sulla tassabilità di queste somme, però fino ad oggi non si è giunti ad una definitiva risoluzione.

Il provvedimento approvato dal Senato prevedeva di sottoporre a tassazione solo il 60 per cento delle mance percepite da ciascun lavoratore e di sanare su questa base anche il passato. La Camera dei deputati però ha apportato al testo alcune modifiche: la principale è stata quella di elevare l'imponibilità delle mance al 75 per cento del loro ammontare. Tenendo conto di tutti gli elementi, secondo me, tale percentuale risulta forse eccessiva, essendo più equa la percentuale del 60 per cento stabilita in sede di prima lettura dal Senato.

Tuttavia, data l'annosità della questione, è preferibile accogliere le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, procedendo all'approvazione definitiva del testo in esame.

All'articolo 4 la Camera dei deputati ha introdotto alcune ulteriori precisazioni di carattere tecnico. Però vorrei fosse chiaro che, laddove ci si riferisce a redditi imponibili derivanti da mance, sia per il presente che per il passato, la sanatoria ivi prevista deve riguardare solo le mance e non altri tipi di reddito percepito dagli impiegati delle case da gioco. Inoltre tale sanatoria deve valere anche per il passato, per le eventuali differenze tra gli importi a suo tempo dichiarati e quelli che verranno dichiarati successivamente ad integrazione dei primi. In pratica non devono essere applicate sanzioni a coloro che in passato hanno fatto dichiarazioni solo parziali e che oggi dichiarano invece l'esatto ammontare, rimanendo l'imponibile del 75 per cento.

Infine, poichè con questo disegno di legge si introducono nuove disposizioni fiscali, riferendosi anche esse al passato allo scopo di chiudere un contenzioso in atto, ritengo che non si debbano applicare per la sanatoria degli anni passati nè sanzioni amministrative nè sanzioni penali.

Con queste osservazioni, concludo il mio intervento raccomandando l'approvazione definitiva del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

GAROFALO. Signor Presidente, poichè è opportuna l'approvazione del disegno di legge senza apportarvi ulteriori modifiche, preannuncio la mia posizione favorevole. Molte delle osservazioni fatte dal relatore Favilla mi trovano concorde.

Mantengo però una riserva, che avevo già avanzato quando approvammo a suo tempo il disegno di legge: la misura dell'imponibilità delle mance al 75 per cento, che al senatore Favilla sembra elevata, a me sembra bassa. Trattandosi di proventi accertati, che peraltro vengono divisi con le case da gioco, non capisco perchè debbano essere tassati al 75 per cento e non per intero; tali mance non hanno carattere di regalia.

FAVILLA, *relatore alla Commissione*. È un reddito assimilabile a quello di un lavoratore autonomo e poichè quest'ultimo ha la possibilità di detrarre gli oneri assicurativi, che i dipendenti delle case da gioco per questo tipo di introiti non hanno perchè non assicurati, in tal senso la misura del 75 per cento mi sembra anche elevata.

GAROFALO. Non si capisce perchè si debba adottare un tale meccanismo di esenzione fiscale, quando fra pochi giorni andremo a discutere di un provvedimento che regolerà in maniera adeguata i vari e numerosi tipi di esenzione esistenti nel nostro Paese. A me pare che questa sia una delle tante anomalie che siamo costretti a registrare.

Comunque, per chiudere questo discorso, voteremo a favore del provvedimento al nostro esame.

CAPPELLI. Signor Presidente, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, accogliendo anche le opportune osservazioni fatte dal relatore, senatore Favilla, nella sua ultima parte della relazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SENALDI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, è opportuno che la Commissione approvi il disegno di legge n. 1277-B per risolvere una questione che ormai si trascina da vari anni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura degli altri articoli nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Per i proventi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *l*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta è operata dall'impresa che gestisce la casa da gioco, cumulando l'ammontare imponibile delle mance percepite nel periodo di paga ai compensi di lavoro dipendente corrisposti nello stesso periodo ed applicando le disposizioni dell'articolo 23 del presente decreto. Gli impiegati tecnici delle case da gioco percettori delle mance, ovvero l'organismo costituito all'interno dell'impresa per la ripartizione delle mance, devono comunicare il predetto ammontare all'impresa che gestisce la casa da gioco nel periodo in cui avviene la percezione».

È approvato.

Art. 3.

1. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«8. Le mance di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *l*), costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta».

È approvato.

Art. 4.

1. Gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano ai periodi di imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti ai fini della determinazione degli imponibili e delle relative imposte, senza applicazione di sanzioni e di interessi. Su apposita istanza del contribuente, da trasmettere mediante lettera raccomandata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente, l'imposta relativa ai periodi precedentemente indicati sarà calcolata per ogni annualità e liquidata in somma unica deducendo dal totale a debito le eccedenze a credito liquidate per singole annualità e gli interessi versati per le somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nella stessa istanza il contribuente deve specificare se intende pagare in un'unica soluzione o ratealmente. In caso di rateizzazione, l'importo residuo dovuto sarà iscritto in ruoli suppletivi riscuotibili in numero di rate non superiore a venti e di importo unitario non inferiore a 2 milioni con applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

2. L'ufficio distrettuale delle imposte dirette darà notizia al contribuente dell'avvenuta liquidazione, indicando anche, oltre al saldo finale da riscuotere o da rimborsare, le maggiori imposte dovute e le eccedenze a credito del contribuente relative a ciascun periodo di imposta. L'eventuale eccedenza a credito sarà rimborsata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica saranno dovuti a partire dal secondo semestre successivo a quello in cui cade la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i periodi d'imposta di cui al comma 1 per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i contribuenti sono ammessi ad integrare, ad ogni effetto, le dichiarazioni presentate con l'ammontare delle mance percepite e non dichiarate. L'integrazione sarà effettuata mediante lettera raccomandata, da inviare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio distrettuale delle imposte dirette presso il quale le dichiarazioni sono state presentate; in essa debbono essere indicati i seguenti elementi:

a) dati anagrafici del contribuente e relativo codice fiscale;

b) estremi delle dichiarazioni presentate;

c) importo delle mance non dichiarate, distinte per ciascun periodo di imposta.

4. Ai fini della liquidazione delle maggiori imposte dovute si applicano i criteri indicati nei precedenti commi.

È approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: «Regolamentazione dell'imposizione diretta delle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA